

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2064-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE DARE')

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 1967

Comunicata alla Presidenza il 3 maggio 1967

Rivalutazione dei compensi per alloggi forniti dai Comuni
alle truppe di passaggio o in precaria residenza

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — I fini, che si propone il disegno di legge in questione, sono di immediata evidenza. Si tratta, attraverso di esso, di rivalutare i compensi giornalieri per gli alloggi dovuti dai Comuni agli ufficiali e alle truppe di passaggio o in precaria residenza, fissati con legge 25 maggio 1954, n. 329, compensi che appaiono del tutto inadeguati all'attuale valore della moneta e al costo generale dei servizi.

La situazione, che oggi si verifica, è causa di notevoli difficoltà al normale svolgimento del servizio in occasione di spostamenti di truppe per esercitazioni e manovre, poichè i Comuni e i privati cercano di sottrarsi spesso all'obbligo loro imposto della prestazione di alloggi, data la presente tenuità dei compensi.

Di qui l'opportunità del disegno di legge, di cui il relatore raccomanda l'approvazione all'Assemblea.

DARÈ, *relatore*

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tabella A annessa al regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai Comu-

ni, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 374, e successive modificazioni, relativa alle tariffe dei compensi per gli alloggi dovuti dai Comuni agli ufficiali ed alle truppe di passaggio o in precaria residenza, è sostituita dalla seguente:

Gradi e qualità	Alloggi spettanti	Compensi giornalieri
<i>Ufficiali:</i>		
Ufficiali generali	due camere	L. 1.000
Ufficiali superiori compresi i primi capitani	una camera	» 600
Ufficiali inferiori	una camera	» 400
<i>Sottufficiali:</i>		
Marescialli	due per camera	» 300
Sottufficiali di grado inferiore a maresciallo per ogni persona	con letto e lume	» 100
<i>Truppa:</i>		
Graduati e soldati per ogni persona	con letto e lume	» 50
Per ogni sottufficiale, caporale o soldato	in locale vuoto senza altra fornitura	» 15
<i>Quadrupedi:</i>		
Cavalli degli ufficiali e della truppa per ogni capo	in scuderia con paglia, lume e attrezzi da stalla	» 80
	in locali vuoti senza altra fornitura	» 15
Locali per uso ufficio, infermerie, magazzini, autorimesse ed officine, per ogni metro quadrato di superficie		» 7

Art. 2.

Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a variare le tariffe stabilite nella tabella di cui all'articolo precedente con decreto del Pre-

sidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia e sentito il parere del Consiglio di Stato.

La variazione delle tariffe potrà essere adottata, in riferimento all'indice ufficiale

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei prezzi dei fitti, subordinatamente ad una percentuale in variazione all'indice stesso non inferiore al 20 per cento.

Art. 3.

La legge 25 maggio 1954, n. 329, è abrogata.

Art. 4.

Alla maggiore spesa annua di lire 30 milioni derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con i normali stanziamenti del capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1967 e capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.